



**COMUNE DI CAMERI**  
PROVINCIA DI NOVARA

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.67 DEL 18/06/2018**

**OGGETTO:**

**VARIANTE PARZIALE N. 35 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. PER LA RILOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI AREE PRODUTTIVE PER PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI ED IL RIORDINO DI AREE PER I SERVIZI - ADOZIONE PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE**

Premesso che il Comune di Cameri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-22591 in data 6/10/1997;

richiamata:

- la propria deliberazione n. 58 del 18/12/2003 con la quale è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000 ed ai sensi delle indicazioni fornite dalle Direzioni pianificazione e Gestione Urbanistica nonché Tutela e Risanamento Ambientale della regione Piemonte, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2008;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 23-14179 del 29/11/2004 con la quale veniva approvata la Variante Strutturale n. 5 al vigente P.R.G.C. di adeguamento del quadro del dissesto e della pericolosità idrogeologica, secondo la procedura individuata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002, condiviso dal Gruppo Interdisciplinare nell'incontro conclusivo svoltosi il 30/01/2003, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2010 di approvazione della Variante Strutturale n. 7 al PRG ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/11/2013 di approvazione della variante strutturale al PRG vigente di adeguamento al Rischio Incidente Rilevante;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2017 di approvazione della variante parziale al PRG con la quale lo strumento urbanistico vigente è stato adeguato ai criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa secondo quanto definito dalla Regione Piemonte nell'allegato A della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, così come modificata dalla DCR n. 347- del 23/12/2003, dalla DCR n. 59-10831 del 24/03/2006 e dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/09/2017 per l'approvazione della perimetrazione di centro abitato ai sensi dell'art. 12, comma 2, n. 5bis), della L.R. 56/77 e s.m.i.;

visto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-6362 del 09/07/2007 è stata approvata la variante strutturale n. 2 al PRGC che prevedeva l'insediamento di una grande area industriale, pari a circa 150.000 mq, in fregio alla Strata Statale n. 32;

dato atto che allo stato attuale, decorsi oltre 10 anni dall'approvazione, nessun intervento è stato attuato, neanche dopo l'approvazione del Piano Particolareggiato di pubblica iniziativa avvenuta nel dicembre del 2007;

ritenuto, al fine di migliorare funzionalmente lo sviluppo sostenibile del settore locale delle attività produttive, di proporre una nuova localizzazione di una parte della superficie di cui sopra, pari a circa 82.700 mq a nord della Strada Provinciale n. 2;

ritenuto anche, di conseguenza, di procedere ad una riorganizzazione puntuale del sistema delle aree produttive ed aree per servizi pubblici;

visti i contenuti della variante;

atteso che, la variante proposta presenta le seguenti condizioni:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 3% delle aree totali vigenti e previste;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

visto quanto elencato sopra e visto il contenuto dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., atteso pertanto che la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";

dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., le varianti al PRG, assunte ai sensi del medesimo articolo, comma 5, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS;

visto:

- che il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 29/02/2016, n. 25-2977 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- che le predette linee guida prescrivono all'autorità procedente di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità, attraverso l'organo tecnico comunale, di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 25/09/2014 avente oggetto "D.LGS 152/2006 e L.R. 40/1998 – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale – Istituzione Organo Tecnico ed Ufficio Deposito";

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 07/12/2017, con la quale è stato avviato il procedimento della fase di specificazione della procedura di valutazione ambientale strategica e che a tal uopo è stato predisposto dal gruppo di lavoro costituito dai pianificatori territoriali Roberta Gasparini e Federico Tenconi, con studio a Cameri in Via Colombo n. 40 l'Elaborato VAS - Valutazione Ambientale Strategica – Documento Tecnico Preliminare;

ritenuto altresì, in assenza in organico di personale interno a cui conferire l'incarico di Organo Tecnico Comunale, con le specifiche caratteristiche necessarie per svolgere tale compito, di affidare l'incarico ad un professionista esterno in possesso di tale capacità professionale adeguata ad espletare tali mansioni, con il compito di determinare se la suddetta proposta di variante parziale al PRGC, per gli argomenti trattati, debba essere assoggettata o no alla fase di Verifica Ambientale Strategica;

visti i contenuti della variante, verificata la probabilità di produrre effetti significativi sull'ambiente, si è ritenuto di procedere con la valutazione ambientale strategica in applicazione anche dei principi comunitari di precauzione e di proporzionalità, pertanto in data 18/01/2018 è stata convocata la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e 14ter della L. 241/1990 e s.m.i. per ottenere i contributi in materia ambientale;

visti il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica predisposti dal gruppo di lavoro costituito dai pianificatori territoriali Roberta Gasparini e Federico Tenconi, con studio a Cameri in Via Colombo n. 40 che recepiscono i contributi pervenuti;

ritenuto, inoltre, vista la procedura eseguita, di aver ottemperato anche ai dispositivi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

ritenuto di procedere alla predisposizione di relazioni specifiche in merito agli aspetti geologici-tecnici ed alla compatibilità acustica in quanto la variante prevede trasformazioni di aree agricole e/o modifiche di azzonamenti;

vista la proposta tecnica del progetto preliminare predisposto dal gruppo di lavoro costituito dai pianificatori territoriali Roberta Gasparini e Federico Tenconi, con studio a Cameri in Via Colombo n. 40, in data giugno 2018, costituita da:

- Relazione illustrativa;
- Tavola 1 illustrativa – Azzonamento delle aree urbanizzate – PRG Vigente – scala 1:5000;
- Tavola 1 illustrativa – Azzonamento delle aree urbanizzate – PRG Variante – scala 1:5000;

vista la Relazione geologica predisposta dal geologo dott. Fulvio Epifani, con studio ad Arona in Via XX Settembre n. 73;

vista la Verifica di congruità delle nuove previsioni urbanistiche avanzate rispetto al piano di classificazione acustica comunale, redatta dall'ing. Enrico Vignolo con studio ad Acqui Terme in Corso Cavour n. 33, tecnico competente in acustica ambientale come da determinazione dirigenziale n. 228 del 26/07/2004 della Regione Piemonte;

dato atto che in data 03/10/2017 con DCR n. 233-35836 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 42, supplemento 1 del 19/10/2017 e che ai sensi dell'art. 143, comma 9, del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e, come specificato nell'art. 2, comma 4 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, a far data dall'approvazione del piano medesimo le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici e che, per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., tali disposizioni sono contenute all'interno del piano paesaggistico regionale, in particolare nelle norme di attuazione agli articoli 3 comma 9, 13 commi 11, 12 e 13, 14 comma 11, 15 commi 9 e 10, 16 commi 11, 12 e 13, 18 commi 7 e 8, 23 commi 8 e 9, 26 comma 4, 33 commi 5, 6, 13 e 19, 39 comma 9 e 46, commi 6, 7, 8 e 9, nonché nel "*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte*", all'interno della sezione "*prescrizioni specifiche*" presente nelle schede relative a ciascun bene;

atteso che il presente schema di deliberazione di Consiglio Comunale è stato pubblicato sul sito informatico del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;

richiamata la L.R. 56/77 e s.m.i.;

richiamata la L.R. 52/2000 e s.m.i.;

richiamata la direttiva 42/2001/CE;

richiamato il D.Lgs 152/2006;

richiamata la D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016;

richiamato il D.Lgs n. 267/2000;

visti i pareri tecnici favorevoli del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia e dell'Area Vigilanza ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

a conclusione dell'intervento del tecnico il Sindaco dichiara riaperto il Consiglio Comunale;

disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Astenuti n.

Su n.            Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la proposta tecnica del progetto preliminare della Variante Parziale n. 35 al PRGC, per la rilocalizzazione sul territorio comunale di aree produttive per promuovere l'insediamento di nuove attività imprenditoriali ed il riordino di aree per i servizi, predisposta dal gruppo di lavoro costituito dai pianificatori territoriali Roberta Gasparini e Federico Tenconi, con studio a Cameri in Via Colombo n. 40, in data giugno 2018, costituita da:
  - Relazione illustrativa;
  - Tavola 1 illustrativa – Azzonamento delle aree urbanizzate – PRG Vigente – scala 1:5000;
  - Tavola 1 illustrativa – Azzonamento delle aree urbanizzate – PRG Variante – scala 1:5000;
2. di adottare la Relazione geologica predisposta dal geologo dott. Fulvio Epifani, con studio ad Arona in Via XX Settembre n. 73;
3. di adottare la Verifica di congruità delle nuove previsioni urbanistiche avanzate rispetto al piano di classificazione acustica comunale, redatta dall'ing. Enrico Vignolo con studio ad Acqui Terme in Corso Cavour n. 33, tecnico competente in acustica ambientale come da determinazione dirigenziale n. 228 del 26/07/2004 della Regione Piemonte;
4. di adottare il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica predisposti dal gruppo di lavoro costituito dai pianificatori territoriali Roberta Gasparini e Federico Tenconi, con studio a Cameri in Via Colombo n. 40 che recepiscono i contributi in materia ambientale pervenuti a seguito di avvio procedimento di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
5. di dare atto ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, la Variante presenta le seguenti condizioni:
  - non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;

- non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
  - non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
  - non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 3% delle aree totali vigenti e previste;
  - non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;
- e che pertanto la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";
6. di dichiarare che non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto non è prevista alcuna variazione della capacità insediativa residenziale;
  7. di disporre che la presente deliberazione, sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS, venga pubblicata sul sito informatico del Comune di Cameri ed all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di sessanta giorni consecutivi, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante;
  8. di comunicare l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti ai soggetti competenti in materia ambientale che entro sessanta giorni esprimono il parere di competenza;
  9. di disporre che l'autorità Comunale competente per la VAS emetterà il parere motivato entro 90 giorni dal termine delle consultazioni
  10. di dare atto che, vista la procedura eseguita di assoggettabilità della variante alla VAS, il Comune ha ottemperato anche al dispositivo dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
  11. di dare atto che le previsioni di pianificazione di tale variante non interferiscono con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante presenti sul territorio comunale;
  12. di dare atto che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, nello specifico alle norme cogenti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 03/10/2017, n. 233-35836;
  13. di approvare a tale riguardo, l'apposita scheda che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
  14. di inviare, per il seguito di competenza, la presente deliberazione ed i relativi allegati alla Provincia di Novara al fine di ottenere il parere sulla compatibilità della variante parziale con il Piano Territoriale Provinciale e i progetti sovracomunali approvati, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della deliberazione di adozione.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Astenuti n.

Su n.      Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

### **D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

